



*Informativa per la clientela*

**La “manovra di Ferragosto” (DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148) -  
Altre novità in materia di IVA e imposte indirette**

**INDICE**

<b>1</b>	Premessa.....	<b>2</b>
<b>2</b>	Obbligo di certificazione dei corrispettivi da parte degli stabilimenti balneari .....	<b>2</b>
	2.1 <i>Ambito applicativo</i> .....	2
	2.2 <i>Decorrenza</i> .....	2
<b>3</b>	Novità in materia di depositi IVA .....	<b>2</b>
	3.1 <i>Finalità</i> .....	3
	3.2 <i>Provvedimento attuativo</i> .....	3
<b>4</b>	Imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero da parte di soggetti extracomunitari.....	<b>3</b>
	4.1 <i>Misura dell'imposta di bollo</i> .....	3
	4.2 <i>Trasferimenti esclusi</i> .....	3
	4.3 <i>Soggetti esentati</i> .....	4
	4.4 <i>Decorrenza</i> .....	4
<b>5</b>	Applicazione proporzionale dell'imposta provinciale di trascrizione al PRA sugli atti soggetti ad IVA .....	<b>4</b>
	5.1 <i>Decorrenza dell'imposta proporzionale per gli atti soggetti ad IVA</i> .....	4
	5.2 <i>Precedente regime dell'imposta fissa</i> .....	4



## ALFREDO CARDI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

---

### 1 PREMESSA

Il DL 13.8.2011 n. 138 (c.d. “manovra di Ferragosto”), entrato in vigore il 13.8.2011, è stato convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, entrata in vigore il 17.9.2011.

Oltre all’aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21%, la “manovra di Ferragosto” contiene ulteriori novità in materia di IVA e altre imposte indirette, riguardanti:

- l’obbligo di certificazione dei corrispettivi da parte degli stabilimenti balneari;
- i depositi IVA;
- l’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all’estero da parte di soggetti extracomunitari;
- l’imposta provinciale di trascrizione al PRA dei veicoli.

### 2 OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI DA PARTE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

Diventano soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, mediante rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale, anche le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari delle relative concessioni, in precedenza escluse da tale obbligo.

#### 2.1 AMBITO APPLICATIVO

Gli stabilimenti balneari devono quindi emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale, ad esempio, per le seguenti attività:

- accesso agli impianti di balneazione;
- noleggio di sedie a sdraio, lettini e ombrelloni;
- uso di spogliatoi, cabine, docce e servizi igienici;
- attività connesse a quelle balneari, quali il noleggio di pattini e piccole barche non a motore.

Come già previsto in precedenza, resta fermo l’obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale per:

- le somministrazioni di alimenti e bevande;
- ogni altra attività non connessa con quella autorizzata.

#### 2.2 DECORRENZA

Il nuovo obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale si applica a decorrere **dal 17.9.2011**.

### 3 NOVITÀ IN MATERIA DI DEPOSITI IVA

In aggiunta agli adempimenti introdotti dal DL 70/2011 convertito nella L. 106/2011 (c.d. “decreto sviluppo”), viene previsto che l’estrazione dei beni dal deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di



## ALFREDO CARDI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

---

commercializzazione nel territorio dello Stato - soggetta a IVA attraverso la procedura di autofatturazione o di integrazione della fattura passiva - può essere effettuata esclusivamente dai soggetti passivi iscritti da almeno un anno alla Camera di commercio, purché:

- dimostrino un'effettiva operatività;
- attestino la regolarità dei versamenti IVA.

### 3.1 FINALITÀ

La norma sembrerebbe finalizzata ad evitare che possano estrarre i beni dal deposito i soggetti passivi maggiormente a rischio di frode IVA.

Dato, infatti, che l'estrazione non dà luogo, di regola, al materiale pagamento dell'imposta, è nella successiva fase di rivendita che aumentano le possibilità di evasione fiscale, laddove l'imposta addebitata al cliente non venga versata all'Erario e il cedente "sparisca".

### 3.2 PROVVEDIMENTO ATTUATIVO

Con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità con cui dimostrare l'effettiva operatività e attestare la regolarità dei versamenti IVA.

## 4 IMPOSTA DI BOLLO SUI TRASFERIMENTI DI DENARO ALL'ESTERO DA PARTE DI SOGGETTI EXTRACOMUNITARI

Viene istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero eseguiti attraverso:

- gli istituti bancari;
- le agenzie "money transfer";
- altri agenti in attività finanziaria.

### *Trasferimenti di denaro mediante le Poste*

La disciplina in esame si applica anche in relazione all'attività di trasferimento internazionale di fondi effettuata da Poste Italiane S.p.A.

### 4.1 MISURA DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo in esame è dovuta:

- nella misura del 2% dell'importo trasferito con ogni singola operazione;
- con un minimo di 3,00 euro.

### 4.2 TRASFERIMENTI ESCLUSI

L'imposta di bollo in esame non è dovuta per i trasferimenti:

- effettuati da cittadini dell'Unione europea;
- oppure effettuati verso i Paesi appartenenti all'Unione europea.

In pratica, la nuova imposta di bollo è destinata, in generale, a "colpire" i trasferimenti di denaro effettuati da soggetti extracomunitari verso Paesi extracomunitari.



## ALFREDO CARDI

*DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE*

---

### 4.3 SOGGETTI ESENTATI

Sono infatti esentati i trasferimenti di denaro effettuati da soggetti extracomunitari in possesso:

- di matricola INPS;
- del codice fiscale.

I lavoratori extracomunitari regolari non devono quindi corrispondere la nuova imposta di bollo.

### 4.4 DECORRENZA

La nuova imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero è applicabile **dal 17.9.2011**.

## 5 APPLICAZIONE PROPORZIONALE DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE AL PRA SUGLI ATTI SOGGETTI AD IVA

Il DL 138/2011 interviene anche in materia di imposta provinciale di trascrizione (IPT), dovuta sulle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico registro automobilistico (PRA).

### 5.1 DECORRENZA DELL'IMPOSTA PROPORZIONALE PER GLI ATTI SOGGETTI AD IVA

Viene infatti stabilito che la soppressione della misura fissa dell'imposta provinciale di trascrizione per gli atti soggetti ad IVA e la sua applicazione in misura proporzionale, secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA, ha efficacia a decorrere **dal 17.9.2011**.

### 5.2 PRECEDENTE REGIME DELL'IMPOSTA FISSA

In precedenza, infatti, per gli atti di vendita soggetti ad IVA (quali, ad esempio, la vendita da parte di concessionari e rivenditori di veicoli), l'imposta provinciale di trascrizione era prevista in misura fissa:

- pari a 150,81 euro;
- con possibile maggiorazione nel limite del 30%, a discrezione delle singole Province (per un massimo, quindi, di 196,05 euro).